

# Convertito il Milleproroghe 2020: alcune disposizioni di interesse per i Comuni

Scritto da Interdata Cuzzola | 02/03/2020



Sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del DL n. 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe 2020).

Tra le disposizioni di maggior interesse per i Comuni, segnaliamo:

- continuano ad applicarsi, per il 2020, le norme in materia di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il canone unico sostitutivo, previsto dall'art. 1 comma 847 della Legge di bilancio 2020, troverà applicazione dal 2021 (art. 4, comma 3 quater);
- per dare attuazione alla sent. n. 4/2020 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 comma 6 del D.L. n. 78/2015 in materia di utilizzo della anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle PP.AA. di cui al D.L. n. 35/213 e successivi rifinanziamenti), si dispone che il conseguente disavanzo emergente in applicazione della sentenza potrà essere ripianato gradualmente con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento (art. 39 ter);
- l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, pari alla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'Allegato 4/2 al D. Lgs, n. 118/2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, potrà essere ripianato in un numero massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con quote annuali costanti (art. 39 quater).